



COMUNE DI GIAVE

Provincia di Sassari

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 22/04/2016		Atto n. 16	
Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2016, DISCIPLINA DELLE TARIFFE E SCADENZA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2016		

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di APRILE, con inizio alle ore 10.00 in Giave e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei signori componenti il Consiglio Comunale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Partecipazione</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Partecipazione</i>
URAS MARIA ANTONIETTA	P	STEFANELLI MARIA GRAZIA	P
CORATZA ANNINO	P	NUVOLI GIOVANNI LUIGI	A
ADDIS NICOLA	P	DEIANA GIUSEPPE	P
FIGOS GAVINO	P	CORATZA LUCA	A
MUZZO GIULIO	P	LEDDA GIOVANNI MARIA	P
FAEDDA LUCIANO	P		

Ne risultano presenti n° 9 ed assenti n° 2.

- Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Schirmenti Stefano.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

T Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

T Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

IL PRESIDENTE

Introduce il nono all'ordine del giorno del Consiglio. Da la parola all'Assessore Addis per l'illustrazione ;

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Addis ;

Interviene il Consigliere Deiana, evidenziando come l'introduzione delle riduzioni è stata effettuata in parte (8% invece del 16% dello scorso anno). Si chiede se all'interno della Tari vadano individuati i costi dei reflui delle attività industriali ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639/731, legge 27 dicembre 2013, n. 147) , nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi :

- l'imposta municipale propria (IMU) , relativa alla componente patrimoniale ;
- la tassa sui rifiuti (TARI) , destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) , destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni ;

Viste le disposizioni dei commi 641/668 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI) ;

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16 , convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI ;

Visti :

- l'articolo 151, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, il quale dispone che: "gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, di intesa con il Ministro del Tesoro, sentita la conferenza Stato città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze ;

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) , del d.lgs n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate , per l'esercizio di riferimento, “le tariffe , le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché , per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi” ;
- l'art. 53 , comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 488/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs n. 360/1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione ;
- l'articolo 1 , comma 169 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che : “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione . Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ;

Visto in particolare il comma 683 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che . “Il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti norme in materia ;

Vista la legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che ha confermato quanto previsto dalla Legge di stabilità per il 2014, approvata con Legge del 27/12/2013 n. 147, con la quale è stata introdotta l' Imposta Unica Comunale (IUC) che racchiude in sé l' imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) ;

Vista la legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - GU n.302 del 30-12-2015 – S.O. n. 70) ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31/10/2015, n. 254, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07.03.2016, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 dal 31 marzo 2016 al 30 Aprile 2016;

Rilevato che :

- il tributo TARI è dovuto per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva ;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria ;

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 , così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 :

- comma 646 : per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano , può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998 , n. 158 ;
- comma 651 : il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR n. 158/1998 (cd metodo normalizzato) ;
- comma 652 : il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, e nel rispetto del principio "chi inquina paga" , sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo , per uno o più coefficienti di produzione quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/1998, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento , inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 ;
- comma 654 : in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ;
- comma 659 : il comune, con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs 15.12.1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di :
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente ;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora , per piu' di sei mesi all'anno all'estero ;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- comma 660 : il Comune puo' deliberare , con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) ed e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ;
 - comma 649 : Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della parte variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati ;

Visto il Regolamento per l'applicazione della I.U.C. , approvato con deliberazione n. 20 del 05.08.2014 , e in particolare la parte disciplinante la TARI ;

Rilevato che:

- il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in Convenzione con i Comuni di Torralba, Bonnanaro Cheremule, Cossoine, Borutta, e Bessude capofila Comune di Torralba;
- il precedente gestore , Consorzio Gesar , non ha trasmesso i dati per il piano finanziario ;
- Visti i costi 2015 di raccolta trasporto e smaltimento , desunti dagli atti d'ufficio
- Visti gli altri costi 2016 sostenuti dal Comune da imputare al Piano finanziario, secondo le linee guide del Ministero dell'Economia ;

Visto l'art. 8 del DPR n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche ;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano finanziario , al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016 , in conformità di quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 ;

Viste le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe, elaborate dal Ministero dell'Economia e della Finanze , con l'obiettivo di fornire un supporto agli Enti locali per la determinazione della metodologia tariffaria ;

Considerato che la crisi economica dell'ultimo triennio ha inciso profondamente sul tessuto produttivo locale e ciò ha comportato una consistente riduzione del volume di attività delle diverse imprese locali che ha avuto indubbiamente riflessi anche sulla produzione di rifiuti, la quale si attesta su livelli inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti;

Ritenuto pertanto di non dovere utilizzare per la ripartizione dei rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche il metodo consentito dalle Linee Guida Ministeriali consistente nel calcolo della quantità di utenze non domestiche mediante utilizzo dei coefficienti K_d da utilizzare poi per il calcolo della parte variabile della tariffa delle medesime utenze, in quanto il risultato sarebbe non conforme alla effettiva produzione di rifiuti ed eccessivamente penalizzante per le attività produttive;

Ritenuto di dovere invece utilizzare, sulla base dell'evidenza empirica data da un trend negativo di produzione di rifiuti soprattutto per le utenze non domestiche, il criterio di ripartizione dato dall'applicazione alla quantità totale dei rifiuti, delle percentuali relative alle superfici imponibili delle utenze domestiche e non domestiche sul totale delle superfici, per addivenire così ad una percentuale del 18% relativa alle utenze non domestiche e del 82% relativa alle utenze domestiche, corrispondente alla situazione reale;

Considerato che :

- il Comune di GIAVE appartiene alla fascia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alla zona geografica SUD ;
- si è ritenuto opportuno fissare i coefficienti K_b , K_c e K_d in misura minima tali da assicurare il minore carico tributario fra tutte le utenze ;

Preso atto che l'importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato come segue :

- Utenze domestiche : (tariffa fissa x superficie dell'immobile) + (tariffa variabile, calcolata in base al numero dei componenti l'immobile) + 5 % (addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) ;
- Utenze non domestiche : (tariffa fissa x superficie dell'immobile) + (tariffa variabile x superficie dell'immobile) + 5 % (addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) ;

Visto il Piano Finanziario per l'anno 2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) , dal quale si evince un costo complessivo di € 73.182,75 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2015 , secondo il metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999 ;

Visto il prospetto di calcolo delle tariffe (allegato b) , ottenuto applicando per la determinazione delle componenti fisse e variabili delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche i coefficienti k_b , k_c , e k_d nei valori minimi fissati dal DPR 158 ;

Ritenuto di dover disporre l'approvazione del Piano finanziario 2016 , allegato a) alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;

Ritenuto di dover disporre l'approvazione delle tariffe 2016 , allegato b) alla presente per farne parte integrante e sostanziale , tutte elaborate sulla base dei coefficienti minimi stabiliti dal DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 53 del Regolamento IUC , in particolare il comma 2 :

2. Resta salva la facoltà, per il Comune, di introdurre con deliberazione consiliare, ulteriori agevolazioni cosiddette "sociali", in favore di alcune categorie di utenze domestiche, con copertura disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, da assicurarsi con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 co. 660 L. n. 147/2013, nel testo novellato con art. 2 D.L. n. 16/2014 convertito con modifiche da L. n. 68/2014. Tali agevolazioni potranno basarsi sul reddito.

Considerato che l'Amministrazione comunale, nei limiti delle potenzialità del Bilancio e nel rispetto dei suoi equilibri, intende attuare una politica che riduce la pressione del tributo Tari verso le famiglie meno abbienti ;

Ritenuto pertanto, come consentito dall'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 53 del Regolamento comunale per l'applicazione della IUC , di dovere prevedere, per l'annualità 2015, le seguenti riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche (abitazione principale) con almeno n. 2 componenti il nucleo familiare:

- 60% per ISEE f i n a 5.000,00 calcolato ai sensi della normativa vigente ;
- 40% per ISEE da 5.001 f i n a 9.000,00 calcolato ai sensi della normativa vigente;
- 20% per ISEE da 9.001 f i n a 12.000,00 calcolato ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto di dovere iscrivere nel bilancio di previsione 2016, per le agevolazioni su richiamate inerenti le utenze domestiche meno abbienti , un importo di 1.200,00 nella parte spesa, la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dal tributo;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende altresì , sempre nei limiti delle potenzialità del Bilancio e nel rispetto dei suoi equilibri, attuare una politica che riduce la pressione del tributo Tari verso le famiglie residenti con un numero di componenti pari o superiori a 2, che possiedono seconde case e magazzini a disposizione non pertinentziali , attraverso una riduzione del 60% della parte variabile della Tariffa , in presenza di I.S.E.E. non superiore ad 20.000,00 ;

Ritenuto di dovere iscrivere nel bilancio di previsione 2016, per le agevolazioni su richiamate inerenti le utenze domestiche che possiedono seconde case e magazzini a disposizione non pertinentziali , un importo di 2.400,00, nella parte spesa, la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dal tributo;

Visto l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il quale testualmente recita :

15. A decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco , sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate ai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 .

Viste :

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portaledefiscalismo.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale ;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale;

Vista la nota 24 marzo 2014, n. 5648 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, con la quale sono stati forniti importanti chiarimenti relativamente alla TARI, in particolare è precisato che i Comuni possono fissare liberamente le scadenze della TARI ;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento stabilire le seguenti scadenze della TARI per l'anno 2016 , fissando n. 4 rate al fine di ripartire nel tempo il carico fiscale sui contribuenti :

rata n. 1 : 30.09.2016 ;

rata n. 2 : 31.10.2016 ;

rata n. 3 : 30.11.2016 ;

rata n. 4 : 31.12.2016 ;

Visto il d.lgs n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f) ;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del Tuel ;

Con voti n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Deiana, Ledda) ;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di approvare** l' allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 (allegato A) ;
3. **Di approvare** le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2016 , come risultanti da prospetto di calcolo applicando il metodo normalizzato ex DPR n. 158/1999 (allegato B) ;

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (/ mq anno)	Quota variabile (ai i n)
1 componente	0,43	21,62
2 componenti	0,72	72,07
3 componenti	0,82	92,66
4 componenti	0,89	113,25
5 componenti	0,91	149,29
6 o piu' componenti	0,90	175,03

UTENZE NON DOMESTICHE – COMUNI FINO A 5000 ABITANTI

Cat	Descrizione	Quota fissa (/ mq)	Quota variabile (/ mq)
1	Musei, biblioteche, scuole e associazioni	0,18	0,14
2	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,27	0,22
3	Stabilimenti balneari	0,41	0,33
4	Esposizioni ed autosaloni	0,21	0,17
5	Alberghi con ristorante	0,63	0,51
6	Alberghi senza ristorante	0,53	0,43
7	Case di cura e riposo	0,55	0,44
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,56	0,45
9	Banche ed istituti di credito	0,27	0,22
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	0,58	0,47
11	Edicola, farmacia,	0,63	0,51

	tabaccherie		
12	Attività artigianali, parrucchieri, barbieri ed estetica, falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti	0,48	0,39
13	Carrozzeria, autofficine, elettrauto	0,56	0,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,25	0,21
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,42	0,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,43	2,77
17	Bar, caffè, pasticcerie	2,71	2,18
18	Supermercati, macellerie, generi alimentari	0,35	0,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste ipermercati	1,33	1,07
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	0,21	0,17
21	Discoteche, night club	0,63	0,51

4. Di approvare, per l'annualità 2016, le seguenti riduzioni, per le famiglie meno abbienti, della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche (abitazione principale) con almeno n. 2 componenti il nucleo familiare:

- 60% per ISEE fino a 5.000,00 calcolato ai sensi della normativa vigente;
 - 40% per ISEE da 5.001 fino a 9.000,00 calcolato ai sensi della normativa vigente;
 - 20% per ISEE da 9.001 fino a 12.000,00 calcolato ai sensi della normativa vigente;
- iscrivendo nel bilancio di previsione 2016 un importo di 1.200,00 nella parte spesa, la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dal tributo;

5. Di approvare altresì per famiglie residenti con un numero di componenti pari o superiori a 2, che possiedono seconde case e magazzini a disposizione non pertinenti, una riduzione del 60% della parte variabile della Tariffa, in presenza di I.S.E.E. non superiore ad 20.000,00, iscrivendo nel bilancio di previsione 2016 un importo di 2.400,00 nella parte spesa, la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dal tributo;

6. Di dare atto che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura stabilita dalla provincia;

7. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

8. Di stabilire le seguenti scadenze della TARI per l'anno 2016 , fissando n. 4 rate al fine di ripartire nel tempo il carico fiscale sui contribuenti :

rata n. 1 : 30.09.2016 ;

rata n. 2 : 31.10.2016 ;

rata n. 3 : 30.11.2016 ;

rata n. 4 : 31.12.2016 ;

9. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti TARI , al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismo fiscale.gov.it , entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione , ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) ;

Successivamente, con voti n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Deiana , Ledda) ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 co. 4 D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale
F.to Schirmenti Stefano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- T E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 03.05.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- T E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Giave, li 03.05.2016

Il Segretario Comunale
F.to Schirmenti Stefano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 22.04.2016;

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000);

Giave, li 22.04.2016

Il Segretario Comunale
F.to Schirmenti Stefano

E' copia conforme all'originale.

Giave, li 03.05.2016

Il Segretario Comunale
Schirmenti Stefano